

N. 10204 di repertorio

N. 6532 di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA
VERBALE DELL'ASSEMBLEA
DELLA SOCIETA' "ACM SERVICES s.r.l."
DEL GIORNO 4 AGOSTO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di agosto.

Alle ore 10,30 (dieci e trenta).

In Milano, corso Venezia, n. 43.

Avanti a me dottor LORENZO GROSSI, Notaio residente a Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è presente:

ROGGERO Paolo, nato a Alessandria (AL) il giorno 6 settembre 1972, domiciliato presso la sede della società di cui infra,

signore della cui identità personale io Notaio sono certo, che,

- p r e m e s s o -

- che è riunita in questi luogo, giorno ed ora l'assemblea della società:

"ACM SERVICES s.r.l."

con sede legale in Milano (MI), corso Venezia, n. 43, col capitale sociale di Euro 182.000,00 (centoottantaduemila virgola zero zero), interamente versato, iscritta al Registro Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi e con codice fiscale n. 12624570151, R.E.A. n. MI-1573937, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497-bis cod. civ. dell'ente pubblico "Automobile Club di Milano";

convocata in questi luogo, giorno ed ora, a mezzo comunicazione inviata via e-mail a tutti gli aventi diritto in data 28 luglio 2021, per discutere e deliberare sul seguente:

"ORDINE DEL GIORNO:

1) Modifiche Statuto Società.";

- tutto ciò premesso -

mi richiede, con il consenso dei presenti, di redigere per atto pubblico il verbale della seduta.

Do pertanto atto di quanto segue.

Assume la Presidenza, a norma di legge e di statuto e su unanime designazione dell'assemblea, il Comparsente, nella sua veste di membro del Consiglio di Amministrazione della società, il quale constata e fa constatare la presenza:

- dell'organo amministrativo della società in persona di se medesimo, quale Consigliere, del signor BOROTTO Nicola, Presidente, collegato in videoconferenza, e del Consigliere signora VALLI Maddalena, collegata in videoconferenza;

- dell'ente pubblico "Automobile Club di Milano", socio titolare di una quota di partecipazione alla società di nominali Euro 145.600,00 (centoquarantacinquemilaseicento virgola zero zero), che rappresenta l'80 (ottanta) per cento del capitale sociale in persona del signor RADAELLI Enrico, membro del Consiglio Direttivo; assente l'altro socio società "A.C.M. Servizi Assicurativi S.p.A.", ancora formalmente titolare della restante quota di partecipazione alla società di nominali Euro 36.400,00 (trentaseimilaquattrocento virgola zero zero), che rappresenta il residuo 20 (venti) per cento del capitale sociale, chiarendosi che detta quota è stata oggi ceduta con atto a mio ministero, numero 10203/6531 di repertorio, ad



**STUDIO NOTARILE
GROSSI**

via A. Volta, 30/32
20011 Corbetta (MI)
Tel. 0297271267

via G. Leopardi, 27
20123 Milano
Tel. 024390165

viale A. Manzoni, 36/a
20081 Abbiategrasso (MI)
Tel. 0294699519

**Registrato
a Milano - DP II**
il 04/08/2021
n. 88209
serie 1T
€ 356,00

**Iscritto al Registro
Imprese**
di MILANO MONZA
BRIANZA LODI
in data 04/08/2021
prot. n.: 449244

COPIA AUTENTICA

RILASCIATA SU
SUPPORTO
INFORMATICO

"Automobile Club di Milano", e che sono in corso le necessarie formalità di deposito presso il registro delle Imprese.

Risulta presente il Sindaco Unico, signora BETTONI Stefania, collegata in videoconferenza.

Il Presidente, quindi, verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, anche dei presenti collegati da remoto mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul proposto ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea la necessità di modificare l'attuale statuto sociale al fine di adeguarlo al modulo del cosiddetto *"in house providing"*, così come ammesso e definito dalla disciplina eurocomunitaria e nazionale ai sensi degli articoli 5 e 192 del D.lgs. n. 50/2016.

Invita, quindi, l'assemblea a deliberare in proposito.

L'assemblea, dopo esauriente approfondimento, all'unanimità dei voti, espressi per appello nominale dal solo socio "Automobile Club di Milano",

DELIBERA:

- di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale, composto da n. 24 (ventiquattro) articoli, contenente le modifiche richieste da quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del D.lgs n. 50/2016.

L'assemblea delibera, inoltre, di dar mandato al Presidente di introdurre nel presente atto, e nell'allegato statuto, tutte le modificazioni che si rendessero necessarie per la sua iscrizione al Registro delle Imprese.

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, dopo aver accertato e proclamato il risultato delle votazioni, dichiara tolta la seduta alle ore 10,45 (dieci virgola quarantacinque) e mi consegna il testo dello nuovo statuto sociale che al presente atto allego sotto la lettera "A".

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su due pagine di un solo mezzo foglio, ho dato lettura al Comparente, omessa, per sua espressa rinuncia, la lettura di quanto allegato.

Viene sottoscritto alle ore 10,50 (dieci e cinquanta).

F.TO: ROGGERO PAOLO

F.TO: LORENZO GROSSI Notaio (L.S.)

COPIA AUTENTICA

RILASCIATA SU
SUPPORTO
INFORMATICO

Allegato "A" al n. 10204/6532 di repertorio

STATUTO

Art. 1) DENOMINAZIONE

1. È corrente una società a responsabilità limitata avente la denominazione:

"ACM SERVICES s.r.l.".

2. La Società opera secondo il modulo del cosiddetto "*in house providing*", così come ammesso e definito dalla disciplina eurocomunitaria e nazionale.

3. In relazione all'affidamento diretto di servizi, le relative convenzioni potranno contenere ulteriori condizioni e prescrizioni rispetto a quelle già previste dal presente statuto che assicurino in concreto all'Ente affidante poteri di controllo sull'esercizio dell'attività affidata e/o convenzionata analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.

Art. 2) SEDE

1. La Società ha sede legale in Milano (MI), Corso Venezia 43.

2. Previo parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'ACM, l'Organo Amministrativo della Società potrà disporre il trasferimento di sede e istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze.

Art. 3) DURATA

1. La durata della Società è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 4) OGGETTO

1. La Società ha per oggetto esclusivo la produzione di beni e servizi strumentali al funzionamento dell'ACM e degli Enti della federazione ACI che ne risultassero soci e/o da rendere per loro conto, che siano strettamente necessari al perseguimento dei compiti statutari, come indicati negli articoli 4 e 36 dello statuto dell'ACI.

A tal fine, nel rispetto delle direttive preventive e dei piani di sviluppo dell'ACM e degli altri Enti soci, la società potrà:

a) svolgere servizi di carattere amministrativo, contabile e tecnico strumentali al funzionamento dell'ACM e degli Enti soci, e ogni altra attività di supporto ai loro uffici;

b) espletare pratiche automobilistiche di qualsiasi genere o specie e svolgere attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

c) svolgere attività dirette alla promozione e al supporto del turismo nazionale e internazionale degli automobilisti;

d) svolgere attività dirette alla promozione e al supporto dello sport automobilistico;

e) realizzare le pubblicazioni editoriali dell'ACM e degli Enti soci nel campo dell'automobilismo, del traffico, della motorizzazione in genere, dell'educazione stradale e del turismo, tra le quali anche riviste periodiche, purché con cadenza non più frequente di quella mensile;

f) organizzare convegni, manifestazioni e campagne promozionali dell'ACM e degli Enti soci connessi all'automobilismo, al traffico, alla motorizzazione, all'educazione stradale e al turismo;

g) svolgere attività e servizi, anche di carattere amministrativo, relativi al tesseramento dei soci ACI nonché all'incremento della compagine sociale;

h) svolgere ogni altra attività di supporto all'ACM e agli Enti soci nella gestione e organizzazione delle attività di loro competenza o ad essi delegate dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti pubblici, ivi incluse le attività i cui titoli abilitativi, autorizzativi e concessori siano intestati all'ACM e/o agli altri Enti soci.

2. La Società svolge la propria attività sulla base di affidamenti di-retti da parte dell'ACM e/o degli Enti della federazione ACI che ne risultassero soci o comunque in regime di convenzionamento con essi.

Tuttavia, la Società potrà, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'ACM, svolgere la propria attività anche sulla base di rapporti instaurati con altri Enti pubblici o soggetti privati, ma in tal caso il fatturato derivante da tali rapporti non potrà superare il venti per cento del fatturato complessivo.

3. La società potrà compiere ogni operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria che si riferisca all'anzidetto oggetto sociale e che ne possa facilitare lo sviluppo, purché nel rispetto delle direttive strategiche ed operative impartite dall'ACM e dagli Enti soci e, ove necessario, delle procedure di controllo previste dal successivo art. 18 del presente statuto.

Art. 5) CAPITALE E DETENZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

1. Il capitale sociale è di Euro 182.000,00 (centottantaduemila virgola zero zero) diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

2. Possono essere conferiti tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica e, in particolare, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società.

3. L'assemblea può deliberare l'aumento o la riduzione del capitale sociale nel rispetto delle disposizioni di legge.

4. Possono detenere partecipazioni nella Società esclusivamente l'ACM, l'Automobile Club d'Italia ed altri Automobile Club provinciali aderenti alla federazione ACI.

5. Non è in ogni caso ammessa la partecipazione alla Società di soggetti di diritto privato.

Art. 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI

1. I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla Società non sono produttivi di interessi, salvo patto contrario; non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle quote di partecipazione, né la rinuncia da parte dei soci, nella stessa proporzione, ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti; la Società ha inoltre facoltà di raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di restituzione, il tutto nel rispetto delle norme che regolano la raccolta del risparmio.

2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 2467, Codice Civile, e ad ogni altra disposizione di legge speciale in materia.

Art. 7) CONFERIMENTI

Sia in sede di costituzione della Società sia in sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti in società: denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci a prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2464, e 2465, Codice Civile.

Art. 8) PARTECIPAZIONI

1. Le partecipazioni dei soci possono essere di diverso ammontare e possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti, salvo il disposto del primo comma dell'art. 2464, Codice Civile.

2. Salvo diversa convenzione, si presume che le partecipazioni dei soci siano proporzionali ai conferimenti effettuati.

3. I diritti sociali spettano, di regola, ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4. In nessun caso la Società può acquistare o accettare in garanzia partici-

zioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Art. 9) ASSEMBLEA

1. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) l'approvazione del budget annuale e degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale, nonché degli indirizzi relativi allo sviluppo di nuove attività o di nuovi servizi;
- c) la nomina degli Amministratori;
- d) la nomina dell'Organo di controllo o del Revisore;
- e) la determinazione del compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, nei limiti definiti dalla legge;
- f) le modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- g) le fusioni, trasformazioni e scissioni;
- h) lo scioglimento della Società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
- i) le altre materie riservate alla sua competenza dalla legge, dall'Atto costitutivo, dal presente Statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più Amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

2. È comunque vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

3. È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 10) FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

1. Le decisioni dei soci sono adottate con il metodo assembleare.

Art. 11) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, se istituito, o nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, ed ai Sindaci ed al Revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Può essere convocata anche mediante telefax o *e-mail*, con relativa conferma di ricevimento, o posta elettronica certificata, da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, se istituito, o risultante dal Registro delle Imprese, ed ai Sindaci ed al Revisore, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. È consentito a ogni socio di richiedere la convocazione dell'Assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare.

2. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'Assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

L'Assemblea potrà riunirsi anche in videoconferenza e in teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Salvo che si tratti di assemblea totalitaria, nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, o le diverse modalità di collegamento, nel rispetto delle condizioni sopra elencate,

dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario od il Notaio verbalizzante, nei casi in cui sia necessaria la sua presenza.

4. In mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori, Sindaci e Revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Al fine di verificare la validità dell'Assemblea totalitaria, gli Amministratori, Sindaci e Revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati anticipatamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della Società.

5. Possono intervenire all'Assemblea gli amministratori, i sindaci e i revisori, nonché tutti coloro che risultano regolarmente iscritti nel Libro dei soci, se istituito, o nel Registro delle Imprese, a condizione che abbiano titolo ad esercitare i diritti sociali.

6. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può far-si rappresentare, mediante delega scritta, rilasciata ad un soggetto anche non socio. Le deleghe sono conservate dalla Società.

7. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

8. Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

9. Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466, Codice Civile, non può esercitare il diritto di voto.

10. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal Vice Presidente, solo in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, o dall'Amministratore Delegato, se nominati; in mancanza l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. L'Assemblea nomina un Segretario, le cui funzioni possono essere svolte anche da un notaio verbalizzante, nei casi in cui sia necessaria la sua presenza.

11. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

12. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo nei casi previsti dalle lettere f), g), h) del precedente articolo 9, nei quali occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

13. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente Statuto.

14. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

15. Nel corso dell'Assemblea:

- dovrà essere consentito al Presidente dell'Assemblea anche a mezzo di un Ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni; dovrà essere consentito al Segretario od al Notaio verbalizzante, nei casi in cui sia necessaria la sua presenza, di percepire adegua-

tamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- dovrà essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

16. Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

17. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio verbalizzante, nei casi in cui sia necessaria la sua presenza.

18. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

19. Il verbale delle assemblee aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere e), f), g), h) del precedente articolo 9 deve essere redatto da un notaio.

Art. 12) ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La Società è amministrata - su decisione dei soci, presa di tempo in tempo - da un Amministratore unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

2. La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno una persona nel caso di collegio di tre membri e almeno due persone nel caso di collegio di cinque membri, in base ai criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e relativa disciplina d'attuazione.

3. Con la decisione di nomina degli Amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo collegiale e i compensi nei limiti stabiliti dalla legge.

4. I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

5. Tutti gli Amministratori dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b), c), e) d) ed e) del comma 1 dell'art. 3, l. 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche e integrazioni. L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Amministratore sono subordinati al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente e dalle eventuali direttive al riguardo emanate dall'Automobile Club d'Italia, nonché alla insussistenza delle cause di inconferibilità, incompatibilità, illeggibilità e decadenza di cui al codice civile, alla L. n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 39/2013, in quanto applicabili.

Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Società e che sono al tempo stesso componenti dell'Organo Amministrativo sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo quali amministratori.

6. La perdita di taluno dei suddetti requisiti comporta la decadenza dalla carica.

7. Almeno uno tra i seguenti soggetti (Amministratore unico, componente del Consiglio di Amministrazione, procuratore o istitutore) deve essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto prevista dall'art. 5, L. 1. 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche e integrazioni.

8. Nel caso venga a mancare per qualsiasi causa un componente del Consiglio di Amministrazione, gli altri Amministratori provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, previo gradimento del Consiglio Direttivo di ACM. L'Amministratore così nominato resta in carica fino all'assemblea successiva alla sua nomina. La sostituzione avviene comunque in modo da garantire il rispetto della quota di genere stabilita al precedente comma 2.

9. Se per qualsiasi causa vengano a mancare due componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio è decaduto e l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dal Presidente.

10. La società potrà stipulare polizze assicurative a favore degli amministratori.

Art. 13) POTERI

1. L'Organo Amministrativo ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, tenendo conto delle indicazioni eventualmente impartite dal Consiglio Direttivo dell'ACM, che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto attribuiti dalla esclusiva competenza della decisione dell'Assemblea.

È onere dell'Organo Amministrativo:

- curare l'elaborazione e trasmissione al Consiglio Direttivo di ACM del budget annuale e delle relazioni semestrali sull'esercizio, secondo i criteri e contenuti di cui agli artt. 14 e 15 del Regolamento di Governance delle società dell'ACM;

- curare l'elaborazione e trasmissione al Consiglio Direttivo di ACM, preventivamente alla loro trasmissione all'Assemblea per la sua approvazione, del piano strategico, del progetto di bilancio d'esercizio, nonché dei programmi di sviluppo di nuove attività o nuovi servizi;

- curare la predisposizione e trasmissione al Consiglio Direttivo di ACM, preventivamente alla loro approvazione, di tutta la documentazione relativa alle operazioni societarie rilevanti, come meglio indicate all'art. 18 comma 3 del presente statuto;

- dare attuazione alle indicazioni del Consiglio Direttivo di ACM in merito agli interventi correttivi proposti ai sensi dell'articolo 18 comma 4 del presente statuto.

2. L'Organo Amministrativo può, con procura, nominare procuratori o istitori della Società per determinati atti o categorie di atti.

3. Costituisce giusta causa di revoca dell'Organo Amministrativo la mancata osservanza delle prescrizioni statutarie sul controllo analogo di cui al successivo articolo 18.

Art. 14) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. A meno che i soci non vi abbiano già provveduto nell'atto di nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, (a) un Vice Presidente, che - da chiunque nominato - funge solo da sostituto del Presidente in caso d'assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; (b) e un Consigliere delegato.

2. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai Sindaci effettivi o dal Revisore, se

nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in teleconferenza od in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o prendere visione dei documenti relativi. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione per la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

3. L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata a.r. da spedire almeno cinque giorni prima, ovvero a mezzo di telefax o e-mail, con relativa conferma di ricevimento, o posta elettronica certificata, da spedire almeno due giorni prima, della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai Sindaci effettivi e/o il Revisore nominati.

4. La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regola-re convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci e/o il Revisore nominati. 16

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

7. Il Consiglio può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

8. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quella di Amministratore Delegato sono fra loro incompatibili.

Art. 15) RAPPRESENTANZA LEGALE

1. La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente quale sostituto del Presidente in caso d'assenza o impedimento di quest'ultimo, oppure all'Amministratore Delegato, se nominato, nei limiti della delega a questi conferita.

2. Le limitazioni ai poteri degli Amministratori che risultano dall'Atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della Società.

Art. 16) RIMBORSO SPESE

1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Art. 17) ORGANO DI CONTROLLO INTERNO - REVISORE

1. Con decisione dell'Assemblea è nominato l'Organo di controllo interno oppure il Revisore, fermo restando che i soci possono anche nominare sia l'Organo di controllo interno che il Revisore.

2. L'Organo di controllo interno, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, e salvi gli obblighi e le limitazioni di legge, potrà essere costituito da un Sindaco unico o da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, persone tutte, comunque, scelte tra soggetti aventi i requisiti prescritti dalla normativa in materia. La nomina del Collegio Sindacale è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato

ottenga al-meno una persona fra i tre membri effettivi e almeno una persona fra i due membri supplenti, in base ai criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e relativa disciplina d'attuazione. Ogni sostituzione nel Collegio Sindacale avviene comunque nel rispetto di tale quota di genere.

3. L'Organo di controllo interno resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. Può essere revocato solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

4. L'Organo di controllo interno ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss., del codice civile, ed e - salvo che non sia nominato anche il Revisore - esercita altresì la revisione legale dei conti.

5. Con decisione dei soci può essere nominato, in alternativa o in aggiunta all'Organo di controllo interno, un Revisore, scelto tra soggetti aventi i prescritti requisiti di legge, che svolge la revisione legale dei conti.

6. Il Revisore svolge l'incarico per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio e può essere rinominato.

Art. 18) CONTROLLO ANALOGO

1. L'ACM, tramite il proprio Consiglio Direttivo, esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della Società.

2. Gli atti di pianificazione ed elaborazione del budget e gli atti di determinazione degli obiettivi strategici, nonché il progetto di bilancio d'esercizio debbono essere trasmessi al Consiglio Direttivo di ACM almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea, ai fini della relativa approvazione e delle conseguenti indicazioni di voto al rappresentante di ACM in Assemblea.

3. La documentazione inerente le operazioni di natura straordinaria o comunque di significativo rilievo strategico economico patrimoniale e finanziario dev'essere trasmessa al Consiglio Direttivo dell'ACM preventivamente al loro compimento, al fine di verificarne la coerenza rispetto alle finalità statutarie e di legge, alle linee strategiche e di pianificazione dell'ACM.

Nel novero di tali operazioni rientrano, a titolo esemplificativo:

- atti e contratti che comportino l'esercizio di attività a favore o in convenzionamento con altri soggetti terzi;
- investimenti tecnici eccedenti i limiti di budget;
- investimenti e disinvestimenti finanziari;
- assunzioni di finanziamenti a medio e lungo termine;
- operazioni di copertura di rischi finanziari;
- iniziative tese a rappresentare all'esterno l'immagine della Società o di ACM o altri Enti soci;
- ingresso in nuovi mercati, sviluppo di nuovi prodotti o servizi;
- accordi strategici o di partnership/joint venture;
- operazioni sul capitale sociale;
- patti parasociali;
- fusioni, scissioni, trasformazioni e liquidazioni;
- acquisizioni e cessioni di aziende e rami d'aziende;
- costituzioni di consorzi e associazioni temporanee di impresa;
- costituzione di patrimoni separati e accensioni di finanziamenti destinati ad

uno specifico affare;

- acquisizioni e dimissioni di beni immobili;
- operazioni aventi ad oggetto segni distintivi dell'azienda;
- rilascio di garanzie non d'uso;
- altre operazioni che il Consiglio Direttivo di ACM abbia preventivamente qualificato come rilevanti.

Le operazioni in questione sono approvate dall'organo competente della Società solo in assenza di osservazioni da parte del Consiglio Direttivo di ACM, ovvero, per l'ipotesi in cui siano state formulate osservazioni e l'organo della Società competente all'approvazione dell'operazione intenda discostarsi da esse, previa esplicitazione delle ragioni che giustificano comunque l'approvazione.

4. Al fine di monitorare, in corso di gestione, la congruità, coerenza e lo stato di avanzamento delle attività e dei servizi svolti rispetto agli obiettivi di pianificazione e gestione della Società, sono trasmessi al Presidente di ACM, che le sottopone all'esame del Consiglio Direttivo di ACM, relazioni consuntive semestrali sull'andamento economico, finanziario e patrimoniale della Società, nonché sull'andamento delle attività e servizi svolti, con indicazione degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati e le proposte di eventuali azioni ed interventi correttivi, e relativi tempi di attuazione. Sulle criticità emerse il Consiglio Direttivo di ACM formula osservazioni che, tramite il Presidente di ACM vengono comunicate alla Società, ai fini dell'adozione degli interventi correttivi.

5. Nell'ipotesi in cui alla Società partecipassero l'ACI ovvero altri Automobile Club Provinciali, i quali procedessero ad affidamenti diretti nei confronti della Società, i poteri di controllo analogo del Consiglio Direttivo dell'ACM previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo verranno attribuiti ad un'apposita Commissione di controllo alla quale parteciperanno tutti gli Enti che dispongano affidamenti diretti alla Società.

Tale Commissione di controllo sarà composta da un numero di membri dispari, la cui maggioranza sarà designata da ACM e nella quale ciascun ulteriore socio che disponga affidamenti diretti designerà un proprio rappresentante.

Art. 19) ESERCIZI SOCIALI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.
3. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364, Codice Civile.

Art. 20) UTILI

Gli utili netti derivanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno accantonati o distribuiti tra i soci, proporzionalmente alla quota di ciascuno, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Art. 21) SCIOGLIMENTO

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

2. Il patrimonio verrà devoluto all'ACM e agli altri Enti soci in proporzione delle quote.

Art. 22) FORO ESCLUSIVO

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra Società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché quelle promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero nei loro confronti, saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 23) COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata a.r. possono essere effettuate, in forma equivalente, anche mediante raccomandata a mani consegnata a soci, Amministratori, Sindaci, Revisore e Liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta.

Art. 24) RINVIO

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

2. In ragione della partecipazione societaria dell'Automobile Club Milano, la Società e i suoi organi conformano la propria azione e ogni loro atto al *Regolamento di Governance delle Società dell'Automobile Club Milano* e sue successive modifiche e integrazioni, di cui curano il rispetto e l'applicazione anche da parte del personale e di ogni altro collaboratore a qualunque titolo della Società.

3. La Società è tenuta al rispetto della disciplina di cui al D. Lgs. n. 50/2016 in materia di acquisti di lavori beni e servizi, nonché di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 al fine di assicurare il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti.

F.TO: ROGGERO PAOLO

F.TO: LORENZO GROSSI Notaio (L.S.)

Certifico io sottoscritto, dott. Lorenzo Grossi, notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 19 novembre 2023, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Milano, nel mio studio in via Leopardi, n. 27, il giorno 6 settembre 2021

File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Grossi.